

La Corte Costituzionale reintroduce le deroghe per le ore di sostegno

Salvatore Nocera

news

In meno di un anno la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 80/2010, ha risolto il problema creato agli alunni con disabilità dall'art. 2, commi 413 e 414, della Legge finanziaria n. 244/08, che ha stabilito un tetto massimo al numero di docenti da nominare annualmente per il sostegno, vietando contestualmente la possibilità di assegnare ore in aggiunta a quelle fissate in organico di diritto.

La vicenda era cominciata quando il TAR di Catania aveva negato la richiesta di ore aggiuntive, rispetto a quelle concesse dall'Ufficio scolastico, a un'alunna con certificazione di grave disabilità, con la motivazione che ormai la legge sopraccitata aveva abrogato la possibilità di deroghe con la concessione di ore aggiuntive, precedentemente consentita. La famiglia era ricorsa in appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione siciliana, che aveva invece accolto l'eccezione di incostituzionalità delle norme citate.

La Corte, con la sentenza depositata il 26 febbraio scorso, ha accolto il ricorso, dichiarando incostituzionali le norme citate, poiché in contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 34 e 38 della Costituzione. La Corte ha disatteso le obiezioni dell'Avvocatura dello Stato secondo cui il Legislatore ha la discrezionalità di decidere come regolare il diritto allo studio anche degli alunni con disabilità, fissando un rapporto medio nazionale di un posto

di sostegno ogni due alunni certificati con disabilità.

La Corte ha invece motivato che l'integrazione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito per gli alunni con disabilità, che si realizza fundamentalmente tramite l'assegnazione di docenti per il sostegno secondo le «effettive esigenze» di ciascuno e non secondo un rapporto medio nazionale. Pertanto la situazione di gravità richiede una quantità di risorse maggiore rispetto a quella di chi non vive tale condizione.

La Corte ha argomentato sia sulla base della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che all'art. 24 riconosce il diritto all'inclusione scolastica, sia sulla base dell'art. 3 della Costituzione, che impone una differente valutazione delle effettive esigenze a seconda della gravità della situazione di disabilità, sia sulla base della normativa italiana, in particolare la L. n. 104/92, come interpretata dalla costante Giurisprudenza della stessa Corte e, in particolare, dalla Sentenza n. 215/87.

Quanto all'obiezione dell'Avvocatura dello Stato che, citando la sentenza della stessa Corte n. 251/08, riteneva insindacabile la discrezionalità del legislatore, la Corte fa presente che nella stessa Sentenza è stabilito che tale discrezionalità incontra un limite invalicabile nel nucleo essenziale del diritto

allo studio costituzionalmente garantito, che è costituito, in tal caso, dal rispetto delle «effettive esigenze» imposte dalla situazione di gravità.

Dopo il susseguirsi di falsi allarmi circa il timore che il Ministero ignorasse la Sentenza della Corte, finalmente il dpr n. 78 del 31 maggio 2010 ha recepito i contenuti della Sentenza. Infatti l'art. 9, comma 15, stabilisce che, fermo restando il contingente di posti di sostegno in organico di fatto per l'a.s. 2010-11, pari ai 90.000 e poco più dell'anno precedente, si aggiungeranno le deroghe che verranno richieste e autorizzate. E all'art. 10, comma 5, precisa che le richieste vanno effettuate dal Gruppo di lavoro che segue il caso, a condizione che si tratti di alunni con certificazione di grave disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92, che vi sia un PEI che giustifichi la necessità di ore in più e che l'ammontare delle stesse venga esplicitato nello stesso PEI, dove occorrerà precisare anche se occorrono altre risorse non didattiche a carico di altre istituzioni.

Adesso il Ministero dovrà rivedere la normativa amministrativa sulla riapertura delle deroghe e le famiglie potranno richiedere, se motivate, ore aggiuntive di sostegno entro giugno, dal momento che in luglio il Ministero dovrà assegnare le ore documentate e richieste.

Questa decisione, a mio sommo avviso, avrebbe potuto essere meno negativa per il Ministero, se lo stesso avesse potuto dimostrare che le risorse necessarie al diritto allo studio non sono solo le ore di sostegno, ma anche la presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti della classe. Però il Ministero non era e non sarà mai in grado di poter sostenere ciò, poiché manca una norma che renda obbligatoria per tutti i docenti la formazione iniziale e in servizio sulla didattica dell'integrazione.

Così, in attesa che il Ministero si decida a formulare queste norme d'intesa con i sindacati, si vedrà costretto ad assegnare sempre più ore di sostegno e, in caso di diniego, a soccombere nei giudizi, che lo stanno continuamente condannando non solo alla rifusione delle spese di causa, ma anche al risarcimento dei danni non patrimoniali dovuti alla sofferenza subita dagli alunni per l'insufficiente rispetto del loro diritto allo studio.

Certo questa giusta decisione non ripaga delle ansie e dei fastidi le famiglie che hanno dovuto sottoporsi alla trafila giudiziaria, né quelle che, per mancanza di mezzi economici, hanno dovuto rinunciare ai ricorsi. Inoltre continua, per colpa del Ministero, a rafforzare l'erronea convinzione che l'integrazione scolastica si possa effettuare solo con la risorsa delle ore di sostegno.